

PIANO A FRONTE DI UNA VARIAZIONE SOSTANZIALE O DELLA CESSAZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

Destinato alla pubblicazione (anche per estratto) sul sito internet di Barclays Bank Ireland PLC, Milan Branch, ai sensi dell'articolo 28(2) Regolamento UE 2016/1011 e dell'articolo 118-bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 386 (Testo Unico Bancario)

1. Oggetto e ambito di applicazione del Piano

Il presente piano (il "**Piano**") intende disciplinare le azioni che Barclays Bank Ireland PLC, Milan Branch ("**Barclays**") intraprenderà nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento rientrante nell'ambito di applicazione del Piano, o qualora un indice di riferimento cessi di essere fornito.

L'ambito di applicazione del Piano include esclusivamente gli indici di riferimento ai sensi del Regolamento UE 2016/1011 (il "**Regolamento Benchmark**"), applicati ai contratti finanziari, come definiti ai sensi dell'art. 3(1) (18)(b), in relazione ai quali Barclays si qualifichi come utilizzatore di tali indici di riferimento, e in particolare:

- i) Contratti di mutuo residenziale ipotecari in cui Barclays riveste il ruolo di parte mutuante e che non sono stati cartolarizzati;
- ii) Contratti di mutuo residenziale ipotecari che sono stati cartolarizzati e in cui Barclays riveste il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento della cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, co. 3, lettera c) e dell'articolo 2, co. 6, della legge 130/1999.

2. Responsabilità e aggiornamenti del Piano

Il Piano è stato congiuntamente approvato dalle funzioni Finance e Operations, che ne condividono la responsabilità.

I fattori rilevanti del Piano saranno costantemente monitorati e il Piano sarà aggiornato se necessario.

Il Piano e i relativi aggiornamenti sono fatti oggetto di pubblicazione, anche per estratto, sul sito internet di Barclays. Gli aggiornamenti del Piano sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'articolo 119 del Testo Unico Bancario.

3. Identificazione degli indici di riferimento rilevanti

Gli indici di riferimento rilevanti ai sensi del presente Piano sono:

- **Tassi della "famiglia di benchmark" EURIBOR: Euribor 1 mese divisore 360 per valuta fine mese; Euribor 3 mesi divisore 360 per valuta fine mese; Euribor 1 mese divisore 365 per valuta fine mese; Euribor 1 mese 365 per valuta fix primo giorno lavorativo del mese; Euribor 3 mesi divisore 365 per valuta fine mese; Euribor 3 mesi divisore 365 per valuta 15 marzo, 15 giugno, 15 settembre e 15 dicembre**
- **Tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.): tasso di interesse sulle principali**

operazioni di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (ECB MRO) per valuta ultimo giorno lavorativo

- **Tassi della “famiglia di benchmark” SARON: SARON compound rate 3 mesi**
- **Tasso di cambio spot FX EUR – CHF rilevato nel giorno dell’operazione di rimborso o rilevato con valuta ultimo giorno di maggio e novembre 6 mesi per valuta ultimo giorno lavorativo del mese**

Gli amministratori degli indici di riferimento rilevanti ai sensi del presente Piano sono:

- **In relazione ai tassi EURIBOR: European Money Market Institute**
- **In relazione al T.U.R. e al tasso di cambio spot FX EUR – CHF: Banca Centrale Europea**
- **In relazione ai tassi SARON: SIX Index AG**

Con riferimento ai tassi EURIBOR, le policy previste per il caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento sono reperibili sul sito dell’amministratore del benchmark: <https://www.emmi-benchmarks.eu/benchmarks/euribor/>

Con riferimento ai tassi SARON, le policy previste per il caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento sono reperibili sul sito dell’amministratore del benchmark: <https://www.six-group.com/en/products-services/the-swiss-stock-exchange/market-data/indices/swiss-reference-rates.html>

4. Definizione degli eventi che costituiscono una «variazione sostanziale» di un indice di riferimento

Per variazione sostanziale dell’indice di riferimento si intende ogni modificazione sostanziale delle definizioni, metodologie o formule di calcolo dell’indice di riferimento nonché di ogni altro mezzo di calcolo dell’indice di riferimento, che sia qualificata come «variazione sostanziale» dall’amministratore dell’indice e da cui consegua l’avvio di una procedura di consultazione ai sensi dell’art. 13(1)(c) del Regolamento Benchmark, la quale potrà includere ma non si limita ai seguenti casi:

- i) qualsiasi cambiamento nel tipo di dati che alimentano il calcolo dell’indice di riferimento;
- ii) cambiamenti fondamentali al metodo di determinazione dell’indice di riferimento;
- iii) un cambiamento nelle scadenze in cui viene pubblicato un indice di riferimento;
- iv) un cambiamento legato a una possibile interruzione di un indice di riferimento, compresi gli accordi di transizione a un nuovo indice di riferimento;
- v) un cambiamento che influisce sulla capacità di un utilizzatore di utilizzare l’indice di riferimento.

5. Definizione degli eventi che costituiscono «cessazione» di un indice di riferimento

Ai fini del presente Piano, costituiscono unavariazione sostanziale di un indice di riferimento:

- i) la dichiarazione pubblica o altra forma di comunicazione dell'amministratore dell'indice di riferimento, dell'autorità competente per l'amministratore dell'indice di riferimento o di un soggetto con autorità su tale amministratore in materia di insolvenza o risoluzione, in cui è annunciato che l'amministratore dell'indice di riferimento procederà alla liquidazione ordinata dell'indice o cesserà di fornire in via definitiva, o per un periodo di tempo illimitato, l'indice di riferimento, e comunque la cessazione in via definitiva, o per un periodo di tempo illimitato, dell'indice di riferimento, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire tale indice di riferimento;
- ii) la dichiarazione pubblica o altra forma di comunicazione da parte dell'autorità competente per l'amministratore dell'indice di riferimento in cui è annunciato che tale indice di riferimento non rispecchia più il mercato o la realtà economica sottostanti;
- iii) l'emanazione di un provvedimento sostituzione dell'indice di riferimento da parte della Commissione Europea;
- iv) limitatamente agli indici di riferimento della famiglia SARON, la richiesta di cessazione dell'avallo ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento Benchmark da parte dell'autorità competente per l'amministratore dell'indice di riferimento;

6. Azioni da intraprendere al verificarsi di un evento di «variazione sostanziale» o «cessazione» di un indice di riferimento rilevante

6.1 Monitoraggio e rilevazione dei presupposti di un evento di «variazione sostanziale» o «cessazione» di un indice di riferimento rilevante

L'attività di monitoraggio e rilevazione dei presupposti che integrano il verificarsi di un evento di «variazione sostanziale» o «cessazione» di un indice di riferimento rilevante è congiuntamente rimessa alle funzioni Finance e Operations.

6.2 Analisi di impatto

Al verificarsi di un evento di variazione sostanziale o di cessazione di un indice di riferimento rilevante, Barclays procederà immediatamente a valutare l'impatto della variazione sui rapporti rientranti nel perimetro del presente Piano.

6.3 Comunicazioni e modifica dei tassi nei rapporti con la clientela

Al verificarsi di un evento di variazione sostanziale o di cessazione di un indice di riferimento rilevante, Barclays invierà ai debitori interessati dalla variazione sostanziale o dalla cessazione dell'indice di riferimento, in conformità alle previsioni contrattuali applicabili e all'articolo 118-*bis* del testo unico bancario.

6.4 Determinazione della variazione dell'indice di riferimento rilevante o dell'indice sostitutivo dell'indice di riferimento rilevante cessato

A fronte di una variazione sostanziale dell'indice di riferimento applicabile al presente contratto, si applicherà in via automatica l'indice di riferimento come determinato a seguito delle variazioni apportate allo stesso dall'amministratore

dell'indice a seguito delle procedure dallo stesso attivate ai sensi del Regolamento Benchmark e delle pertinenti politiche stabilite dall'amministratore dell'indice di riferimento e pubblicate sul proprio sito web, senza variazione nelle modalità di determinazione del tasso degli interessi applicabili ai sensi del pertinente contratto ovvero, nel caso in cui l'applicazione delle medesime modalità di determinazione del tasso degli interessi risulti impossibile o conduca a un trasferimento di valore tra le parti, con le diverse modalità che saranno indicate nella comunicazione che sarà inviata al debitore al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento.

Nel caso in cui la variazione sostanziale dell'indice di riferimento comporti o possa comportare un trasferimento di valore a favore di una delle parti, sarà introdotto un aggiustamento della componente fissa del tasso d'interesse allo scopo di neutralizzare tale possibile trasferimento di valore.

A fronte della cessazione di un indice di riferimento applicabile al contratto, si applicherà:

- i) l'indice di riferimento sostitutivo stabilito dall'amministratore dell'indice di riferimento;
- ii) nel caso in cui l'amministratore dell'indice di riferimento non abbia determinato un indice di riferimento sostitutivo che subentri all'indice di riferimento cessato senza soluzione di continuità, l'indice di riferimento sostitutivo stabilito dalla Commissione Europea o da altra autorità competente ai sensi dell'articolo 23 *ter* del Regolamento Benchmark;
- iii) in assenza di un indice sostitutivo ai sensi del n. ii) che precede e limitatamente ai tassi della famiglia Euribor, il tasso Euro Short-Term Rate (ESTER), amministrato dalla Banca Centrale Europea e dalla stessa pubblicato sul proprio sito web (tramite lo ECB Data Portal e il Market Information Dissemination Platform) di ogni giorno lavorativo; per il calcolo degli interessi si fa pertanto riferimento al valore del "compounded €STR average rate" pubblicato dalla Banca Centrale Europea, relativo al giorno e al tenor applicabile in base al singolo contratto di credito. Tale indice sostitutivo è stato individuato alla luce dell'obiettivo di garantire la piena conformità con le previsioni normative applicabili nonché in considerazione delle indicazioni provenienti dalle autorità competenti, incluso il Working Group on Euro Risk-Free Rates. Si ritiene che l'indice sopra individuato sia idoneo a rappresentare fedelmente la stessa realtà economica sottostante all'indice di riferimento cessato. Inoltre, la circostanza che l'indice sostitutivo identificato sia fornito dalla Banca Centrale Europea minimizza il rischio di cessazione di tale indice.
- iv) nel caso di inapplicabilità del n. iii) che precede ovvero nel caso in cui l'indice di riferimento sostitutivo di cui al n. iii) che precede sia a sua volta cessato, Barclays identificherà l'indice di riferimento sostitutivo in applicazione dei seguenti criteri:
 - a. maggiore idoneità dell'indice di riferimento sostitutivo a garantire la piena conformità con le previsioni normative applicabili;
 - b. maggiore idoneità dell'indice di riferimento sostitutivo a rappresentare fedelmente la stessa realtà economica sottostante all'indice di

riferimento cessato;

- c. esistenza di *guidance* di autorità di vigilanza e/o di organismi di settore sopranazionali;
- d. adozione dell'indice di riferimento sostitutivo nel mercato degli operatori comparabili.

L'indice di riferimento sostitutivo individuato ai sensi delle previsioni che precedono verrà applicato senza variazione nelle modalità di determinazione del tasso degli interessi applicabili ai sensi del presente contratto ovvero, nel caso in cui l'applicazione delle medesime modalità di determinazione del tasso degli interessi risulti impossibile o rischi di realizzare un trasferimento di valore tra le parti, con le diverse modalità che saranno indicate nella comunicazione che sarà inviata al debitore al verificarsi della cessazione dell'indice di riferimento.

Nel caso in cui la cessazione dell'indice di riferimento comporti o possa comportare un trasferimento di valore a favore di una delle parti, sarà introdotto un aggiustamento della componente fissa del tasso d'interesse allo scopo di neutralizzare tale possibile trasferimento di valore. Tale adeguamento dello spread fisso è pari: i) nel caso di sostituzione dell'indice di riferimento ad opera della Commissione Europea o di altra autorità competente, alla misura indicata nel provvedimento di sostituzione in relazione al tenor applicabile; ii) negli altri casi, pari al valore di adeguamento dello spread eventualmente pubblicato dall'amministratore dell'indice di riferimento applicabile o, in mancanza, dalla International Swaps and Derivatives Association (ISDA) in relazione a ciascuna pertinente scadenza o, in mancanza, quale differenziale mediano storico tra l'indice di riferimento cessato e l'indice sostitutivo in un periodo quinquennale di riferimento o, se inferiore, nel più breve periodo di pubblicazione dell'indice di riferimento sostitutivo.

6.5 Data di variazione o di sostituzione dell'indice

Le variazioni all'indice di riferimento rilevante o l'indice sostitutivo saranno applicabili a far data dall'efficacia indicata nella «Proposta di modifica unilaterale del contratto» e nei termini ivi descritti.